

SPECIALE RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO SOCIETA' COOPERATIVE



*Approfondimenti connessi alla predisposizione delle modifiche statutarie
necessarie in seguito alla Riforma del Codice, introdotta dal
D.Lgs.17/1/2003 n. 6*

Giornata di mercoledì' 11 febbraio 2004

***CLAUSOLE RIGUARDANTI SCOPO, OGGETTO SOCIALE E
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.***

PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

Art. 223 - duodecies. - Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del

codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

Art. 5 - Oggetto

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Art. 7 - Domanda e procedura di ammissione

Art. 8 - Obblighi

Art. 9 - Divieto di concorrenza

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

Art. 11 - Recesso

Art. 12 - Esclusione

Art. 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Art. 14 - Liquidazione della partecipazione sociale

Art. 15 - Morte del socio

Art. 16 - Prescrizione dei diritti

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I - SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

CAPO II - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 18 - Azionisti di partecipazione cooperativa

CAPO III - ALTRI SOCI FINANZIATORI

Art. 19 – Strumenti finanziari diversi

Art. 20 – Emissione

Art. 21 – Privilegi patrimoniali – Recesso

Art. 22 – Partecipazione alle Assemblee generali e Assemblea speciale

CAPO IV – STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 23 – Emissione di obbligazioni e strumenti finanziari di debito

TITOLO V

PARTIMONIO SOCIALE – AZIONI (QUOTE)

Art. 24 – Patrimonio sociale

Art. 25 – Azioni (quote)

Art. 26 – Trasferibilità delle azioni ordinarie

Art. 27 – Trasferibilità degli strumenti finanziari

TITOLO VI

GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio

Art. 29 – Destinazione degli utili

Art. 30 – Ristorno

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 31 – Trattamento economico

Art. 32 – Rinvio al Regolamento interno

Art. 33 – Maggiorazioni retributive e piano di crisi aziendale

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 34 – Organi sociali

SEZIONE I – ASSEMBLEA

Art. 35 – Convocazione

Art. 36 – Competenza dell'Assemblea ordinaria

Art. 37 – Competenza dell'Assemblea straordinaria – Deleghe al Consiglio di Amministrazione

Art. 38 – Quorum costitutivi e deliberativi

Art. 39 – Sistemi di votazione

Art. 40 – Diritto di voto

Art. 41 – Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa

Art. 42 – Presidenza dell'Assemblea

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43 – Nomina – Composizione – Durata

Art. 44 – Convocazione – Quorum

Art. 45 – Poteri

Art. 46 – Sostituzione degli amministratori

Art. 47 – Diritto di ispezione

Art. 48 – Presidente

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

Art. 49 – Nomina – Composizione – Durata del Collegio Sindacale

Art. 50 – Doveri – Poteri – Responsabilità

Art. 51 – Nomina e funzioni del controllo contabile

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 52 – Competenza del Collegio Arbitrale

Art. 53 – Composizione e funzionamento del Collegio Arbitrale

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 54 – Limiti ai dividendi – Indivisibilità delle riserve

Art. 55 – Devoluzione patrimoniale

Art. 56 – Inderogabilità dei requisiti mutualistici

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 57 – Scioglimento e liquidazione

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 58 – Rinvio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la **Società Cooperativa per azioni denominata "_____ Soc. Coop. p. a."**.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o dell'Assemblea ordinaria), la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha **sede nel Comune di _____**.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha **durata** fino al 31/12/20__; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della **mutualità** senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'**occupazione lavorativa** e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Lo scopo della Cooperativa è quello di migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri soci, di favorire lo sviluppo della loro attività d'impresa, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando ai soci medesimi servizi a condizioni vantaggiose e realizzando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.

In particolare, la Cooperativa si propone di

assumere, per conto dei soci, lavori da parte di soggetti pubblici e privati, stipulando con essi convenzioni e contratti, e di assegnare i lavori acquisiti in esecuzione ai soci medesimi

somministrare ai soci beni e materiali strumentali alla loro attività d'impresa trasformare i prodotti conferiti e ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, ***i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico ----- (di lavoro) -----.***

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come

"socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

(Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci - Essa svolge la propria attività prevalentemente coi soci).

La Cooperativa ha per oggetto, ***con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci,*** l'esercizio delle seguenti attività:

- A) _____;
B) _____;
C) _____

indicazione specifica delle attività svolte o realisticamente svolgibili in un futuro prossimo

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci operatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa

e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché ***partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;***

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli **soci**, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da **apposito regolamento interno** approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono **con la** propria **adesione** alla Cooperativa, (**o** anche **successivamente** all'instaurazione del rapporto associativo), un **ulteriore rapporto mutualistico ___ (di lavoro) ___** con la Cooperativa medesima,

in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto),

con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito **regolamento**, ai sensi dell'art. 6 della **Legge 03.04.2001 n. 142** e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo (*né inferiore al minimo né superiore al massimo*) stabilito dalla legge.

Possano essere ammessi a soci cooperatori

i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa (*salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata conformemente alle leggi speciali in materia di società cooperative di lavoro*).

i produttori agricoli, persone fisiche, singoli o rappresentanti di imprese familiari, società di persone e persone giuridiche, proprietari, coltivatori diretti e non, affittuari, mezzadri, cooperative agricole di conduzione terreni, cooperative di conservazione, cooperative fra allevatori, cooperative di trasformazione, associazioni di produttori nonché qualsiasi altro ente, che operi in campo agricolo, agro - industriale o alimentare, nonché le cooperative di II grado costituite fra gli enti di cui sopra, compresi i Consorzi macchine, che

intendano avvalersi dei servizi prestati dalla Cooperativa

gli imprenditori (artigiani), siano essi persone fisiche, società o enti in qualsiasi forma costituiti, che esercitino l'attività di _____

intendano usufruire dei servizi prestati dalla Cooperativa

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione

o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute,

con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. __;

- c. indicazione del **tipo di rapporto di lavoro** che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. il numero di azioni (l'ammontare della quota) che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a _____ (quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, **nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;**

- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, **nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al successivo art. ___.**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. __ e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state **sottoscritte le azioni** (oppure: sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il primo **versamento delle azioni** sottoscritte, di cui al successivo art. __) e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. __.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. **a versare l'importo delle azioni sottoscritte** (la quota sottoscritta), con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. __;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di**

approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,

prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da **regolamento** interno e/o da contratto.

utilizzando i servizi prestati dalla Cooperativa conformemente agli impegni contrattuali assunti nei confronti di quest'ultima e alle disposizioni del regolamento interno

eseguendo con diligenza ed a regola d'arte, i lavori assegnati dalla Cooperativa

conferendo i propri prodotti _____

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente,

nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,

fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,

che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. __

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,

l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una **categoria speciale** in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La deliberazione di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al ... per cento di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo ..., anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice

civile.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, **esclusione** o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa

il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa

il socio cooperatore che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di ___

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata (con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo). **Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt.**

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di

Amministrazione.

Relativamente al rapporto mutualistico il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. ...;

d) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa (*di eseguire i lavori assegnati dalla Cooperativa*) o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto (*l'obbligo di conferimento dei prodotti; l'obbligo di esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnati*) con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al **precedente art. ___**;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di

Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di _____ euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del **Collegio Arbitrale**, regolato dagli artt. __ e __ del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, **entro sessanta giorni** dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al **rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. __.**

Essi hanno altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili,

emessi appositamente dalla Cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti.

Oppure

Essi hanno altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, al rimborso di un ulteriore importo, il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti. Qualora il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto, i soci cooperatori hanno diritto al rimborso di tale importo esclusivamente attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla Cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, **eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.**

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato (oppure: ... comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato alle condizioni previste dall'art. 2535, secondo comma C.C.).

Il pagamento deve essere effettuato entro **180 (centottanta) giorni** dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido (*e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi*).

Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi (dell'art. 2545 - quinquies e) dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 15

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO VI

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 28

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C. C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; ***nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.***

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 31

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 32

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo **trattamento economico e normativo** sono **disciplinati da apposito Regolamento interno** adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze

previste per l'Assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 33

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori **trattamenti economici ulteriori**, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. ___.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un **piano di crisi aziendale**, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, **forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci**, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

ART. 36

L'Assemblea Ordinaria:

approva tutti i regolamenti interni e, ***con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria***, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 58

Per quanto non previsto dal presente statuto, ***si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative***

***nonché le disposizioni sulle società per azioni (sulle società a responsabilità limitata),
in quanto compatibili.***